



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

Ufficio per la Gestione dell'Anagrafe delle Prestazioni e per le Attività Assistenziali

Alle Direzioni Centrali del Dipartimento

Alle Direzioni Regionali e Interregionali dei Vigili del Fuoco

Ai Comandi dei Vigili del Fuoco

Agli Uffici di diretta collaborazione del Capo Dipartimento e
del Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

All'Ufficio I - Gabinetto del Capo Dipartimento

All'Ufficio del Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Oggetto: Articolo 13 del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69. Modifiche alla Sezione II del Capo II del Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139, riguardante il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, ha previsto, come noto, che i volontari del Corpo nazionale, già iscritti nell'unico elenco tenuto presso i Comandi provinciali dei vigili del fuoco, potessero chiedere l'iscrizione in appositi nuovi elenchi distinti in due tipologie, rispettivamente per le necessità dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale e per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo stesso.

L'Amministrazione ha dato attuazione alla disposizione in argomento, avviando le iniziative amministrative che hanno condotto all'effettiva attivazione dei due elenchi.

Con il decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, sono stati disposti taluni interventi sull'assetto delle norme vigenti, concernenti il personale volontario del Corpo nazionale, che si sono resi necessari al fine di adeguarlo al nuovo quadro scaturito a seguito dei rilievi formulati dalla Commissione europea.

Tali disposizioni sono in linea con la significativa scelta operata dal legislatore nel 2017, quando, nel citato decreto legislativo del 29 maggio 2017 n. 97, all'articolo 14, ha espressamente



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

Ufficio per la Gestione dell'Anagrafe delle Prestazioni e per le Attività Assistenziali

previsto che l'elenco in cui sono iscritti i cd. volontari discontinui è ad esaurimento, con ciò già prefigurando la conclusione di tale modalità di impiego del predetto personale, ferma restando la possibilità per essi di essere oggetto di eventuali assunzioni in deroga.

Pertanto, le modifiche normative introdotte al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, hanno dovuto necessariamente tener conto dell'esigenza di non abrogare *sic et simpliciter* il complesso delle norme che disciplinano l'apporto del personale volontario ma, soprattutto, di orientarne l'applicazione ai soli volontari iscritti nell'elenco istituito per le necessità dei distaccamenti volontari (c.d. volontari puri), quelli cioè che operano e continueranno ad operare nei distaccamenti volontari del Corpo.

In particolare, l'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, introduce nella sezione II del Capo II del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, l'articolo 12-*bis*, con rubrica "*Disposizioni per il personale volontario*".

Il comma 1, del citato articolo 12-*bis*, prevede l'applicazione delle disposizioni del Capo II, Sezione II, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, esclusivamente al personale volontario iscritto nell'elenco per le necessità dei distaccamenti volontari del medesimo Corpo.

Il comma 2, invece, dispone che il vigente decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76, si applica esclusivamente al personale volontario iscritto nell'elenco per le necessità dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nelle more dell'adozione del nuovo regolamento.

Conferma, inoltre, per il solo personale volontario "puro", la vigenza dell'articolo 29, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, cioè della norma che esclude la configurazione di un rapporto di lavoro derivante da contratto a tempo determinato per tale personale.

Il nuovo impianto normativo sopra esposto, entrato in vigore il 31 dicembre 2024, fa comunque salvo l'elenco del personale volontario istituito per le necessità delle strutture centrali e periferiche, consentendo a coloro che sono ivi iscritti di partecipare alle quote di riserva nei concorsi pubblici per l'accesso a tutte le qualifiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Tuttavia, al fine di non disperdere le professionalità acquisite dal personale volontario iscritto in tale elenco, in linea con quanto previsto nella nota di questa Direzione centrale prot. n. 5169 del 25 gennaio 2019, con la presente circolare, viene riconosciuta la possibilità al personale volontario iscritto nell'elenco istituito per le necessità delle strutture centrali e periferiche, di poter manifestare al Comando dei vigili del fuoco di appartenenza, la volontà di transitare nell'elenco istituito per le necessità dei distaccamenti volontari.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE
Ufficio per la Gestione dell'Anagrafe delle Prestazioni e per le Attività Assistenziali

Resta inteso che l'eventuale cambio, comporterà la cancellazione definitiva dall'elenco istituito per le necessità delle strutture centrali e periferiche del CNVVF, senza possibilità di essere ivi reinserito, tenuto conto del fatto che tale tipologia di elenco è stata definita dal legislatore "ad esaurimento", e, pertanto, non è più alimentabile, così come previsto dall'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97.

IL DIRETTORE CENTRALE

De Luca

PDLG PALAZZO

ASS. PDLG